

STATUTO

ALFA FINANZIARIA - S.R.L

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: ROMA RM VIA CIRCO MASSIMO, 7

Codice fiscale: 06264450583

Numero Rea: RM - 520049

Parte 1 - Protocollo del 24-10-1983 - Statuto completo da pag 2 a 9

STATUTO SOCIALE DELLA

ALLEGATO "A"

"ALFA FINANZIARIA - S.R.L."

RACCOLTA N. 2401

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - SCOPO - OGGETTO - DURATA



Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "ALFA FINANZIARIA - S.R.L."

Art.2) La società ha sede in Roma

Essa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali in Italia e altrove, così come potrà trasferire la ubicazione degli uffici nell'ambito della sede sociale e/o secondarie sedi, mediante semplice delibera dell'organo amministrativo, da pubblicarsi ai sensi di legge.

Art.3) La società ha per oggetto:

l'intermediazione finanziaria e monetaria in Italia ed all'estero, la richiesta e la gestione di qualsiasi tipo di finanziamento in Italia ed all'estero; la rappresentanza di società e di enti pubblici e privati italiani ed esteri per l'ottenimento di finanziamenti di qualsiasi tipo, durata e finalizzazione, ed in qualsiasi momento da parte di società, banche ed istituzioni finanziarie operanti in Italia ed all'estero. La società, potrà, altresì, assumere partecipazioni azionarie in società finanziarie, industriali, immobiliari, commerciali o di trasporti e servizi operanti in Italia ed all'estero, può, infine, assumere e svolgere incarichi di società fiduciarie. Essa potrà assumere agenzie, sub agenzie e rappresen-



tanze nonchè partecipazioni ed interessenze, con qualsiasi ente, persona fisica o giuridica, italiane ed estere, aventi scopi analoghi od affini e potrà compiere tutte le operazioni commerciali industriali finanziarie mobiliari ed immobiliari, nonchè rilievi fallimentari e di liquidazioni, ritenute dall'amministratore unico necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può inoltre rilasciare fidejussioni o avalli e prestare ingerenze, qualunque garanzia reale per obbligazioni di terzi.

Art. 4) - La durata della Società è fissata al 21/00 e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II°

CAPITALE

Art. 5) - Il Capitale sociale è di Lire 20.000.000 (venti milioni) ed è diviso in quote a norma dell'art. 2474 C.C.. Le eventuali anticipazioni di somme fatte da ciascuno socio in proporzione alla propria quota di capitale, non produrranno interessi, purchè deliberate dall'organo amministrativo e da questo notificato in estratte per lettera raccomandata ai soci.

Art. 6) - Il socio che intende vendere le proprie quote dovrà informare con lettera raccomandata l'organo amministrativo.

*Albani
Lore
Monte
Rosa*

ministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in proporzione delle quote rispettivamente possedute.

Entro quindici giorni da quello in cui è stata fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato.

Art. 7) - Per la cessione a terzi delle quote occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci.


TITOLO III°

ASSEMBLEA

Art. 8) - L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto e delle leggi vigenti, obbligano tutti i soci. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere tenuta nella sede sociale o altrove.

Quando particolari esigenze lo richiedono l'assemblea ordinaria può venire convocata dall'organo amministrativo entro sei mesi dalla chiusura del precedente esercizio.

L'assemblea ordinaria dovrà riunirsi almeno una volta



l'anno nei quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 9) - Ogni quota dà diritto ad un voto per ogni mille lire di valore nominale.

Art. 10) - La convocazione delle assemblee ordinaria e straordinaria è fatta dall'organo amministrativo mediante avviso di convocazione spedito a ciascun socio, con lettera raccomandata indirizzata al suo domicilio risultante dal libro dei soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa costituita quanto è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale, se nominato.


Art. 11) - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea conferendo per iscritto la relativa delega che dovrà essere conservata dalla Società.

La delega non può essere rilasciata in bianco e può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della Società, nè alle Società da essa controllate ed agli amministratori Sindaci e dipendenti di queste, nè ad Aziende o

Mania Tese-lante
Ferruti Maria Rose





Istituti di Credito.

Spetta in ogni caso al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea anche per delega.

Art. 12) - L'assemblea è presieduta dall'amministratore o da altra persona secondo le designazioni dell'assemblea.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario e, se lo ritiene opportuno, da due scrutatori scelti tra i soci e nominati dall'assemblea.


L'assistenza del segretario non è necessaria quanto il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Art. 13) - Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide con le presenze e le maggioranze stabilite negli articoli 2368 e 2369 C.C..

Art. 14) - L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 15) - Le deliberazioni della assemblea devono constatare da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge e inoltre, quando uno dei componenti dell'organo amministrativo lo creda necessario, il verbale viene redatto da un Notaio.

TITOLO IV°



AMMINISTRAZIONE

Art. 16) - La gestione amministrativa della Società è affidata, secondo determinazione dell'assemblea, ad un Amministratore Unico, o ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, i quali esercitano le loro funzioni per il periodo fissato dall'assemblea all'atto della nomina, o a tempo indeterminato, salvo rinuncia, revoca o altra causa di cessazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'assemblea che elegge il Consiglio o, in mancanza, dello Stesso consiglio.

Art. 17) - All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, escluse solo le attribuzioni per legge riservate all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

La rappresentanza della Società con firma libera è attribuita all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e - se nominati - al Consiglio o ai Consiglieri delegati nei limiti della delega.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza legale e possono

*Maria Teresa Forte
Socia*

compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie.

Art. 18) - L'Organo Amministrativo può conferire la direzione dell'attività sociale ad uno o più direttori scelti anche fra persone estranee alla Società.

Il compenso da assegnare ai Direttori è determinato dall'Organo Amministrativo, il quale stabilisce pure se i Direttori devono o no prestare cauzione, determinando altresì tutte le altre norme e modalità relative.

TITOLO V°

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 19) - L'esercizio sociale si chiude al 31/12/ (trentuno dicembre) di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede, entro il termine e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione e deposito del bilancio e del Conto Profitti e Perdite, corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale, il tutto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 20) - Dagli utili netti risultanti dal bilancio è prelevato il cinque per cento (5%) da assegnarsi alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale; il residuo novantacinque per cento (95%) è distribuito fra i soci in proporzione del valore delle quote da ciascuno possedute, salva diversa deliberazione dell'Assemblea che può destinarlo



alla formazione di riserva straordinaria e salvi i casi
in cui dovessero rendersi applicabili per legge diversi
criteri distributivi.

TITOLO VI°

LIQUIDAZIONE

ART. 21) - Nel caso di scioglimento della Società, per
qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo, l'assemblea de
termina le modalità della liquidazione e nomina uno o
più liquidatori, fissandone i poteri e procedendo altre
si, se del caso, alla loro revoca. La decisione di qual
siasi controversia che potesse insorgere tra i soci o
fra costoro e la società, sarà deferita, in quanto con
sentito dalla legge, al giudizio di tre arbitri amiche
voli compositori di cui due da nominarsi da ciascuna
delle parti contendenti ed il terzo da essi arbitri se
d'accordo, o in caso di disaccordo, dal Presidente della
Camera di Commercio di ROMA.

Art. 22) - Per quanto altro non specificatamente pre
visto nel presente statuto si applicano le disposizioni
del Codice Civile e delle altre leggi vigenti nello Sta
tuto.

Maria Teresa Pata *Secretaria Maria Pata*
